



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Comitato Regionale Veneto*

**SETTORE EMERGENZA**


SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE

# IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Corso per soccorritori/operatori CRI in Protezione Civile - 1° livello*



**Istruttori Nazionali di Protezione Civile CRI**



# Oggi parliamo dell'evoluzione della **PROTEZIONE CIVILE**



CROCE ROSSA ITALIANA



DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE



REGIONE VENETO

# CHE COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE ?

**Il 24 Maggio 1982**

**il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce il  
Dipartimento di Protezione Civile.**



# CHE COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE ?

## Definizione ONU

**Usata per la prima volta nella contea di DURBAN** (Sud Africa)

Un servizio di gestione dell'Emergenza, organizzato in termini di leggi appropriate e procedure definite, capace di contrastare l'impatto sulle comunità di qualsiasi disastro, emergenza naturale o causata dall'uomo, attraverso l'addestramento, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili



# CHE COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE ?

**L'impatto drammatico di calamità quali i terremoti del Belice, del Friuli, dell'Irpinia - le alluvioni del Po, dell'Arno - verificatesi negli ultimi 30 anni, ha imposto alle Istituzioni la necessità di delineare un quadro generale di razionalizzazione e coordinamento metodologico per una gestione ordinata e logica della materia**

# CHE COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE ?

Con l'incalzare degli eventi calamitosi, è stato chiaro a tutti il valore strategico di un'unica struttura a livello nazionale che trattasse solo la Protezione Civile.

Non un'Amministrazione con corpi specializzati di intervento ma un sistema capace di unire tutte le forze pubbliche e private già presenti sul territorio nazionale.


Non si trattava di inventare nuove istituzioni, ma di utilizzare al meglio ciò che la comunità nazionale aveva già a disposizione

# CHE COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE ?

**E' ormai sufficientemente accettato che l'incidente diventa catastrofe ed il soccorso diventa Protezione Civile quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da richiedere un intervento complesso coordinato di più forze specialistiche**

**La Protezione Civile è stata quindi definita come "l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie"**

# Cos'è la Protezione Civile e l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile Nazionale



# IL SERVIZIO NAZIONALE

*Non è una attività demandata ad una sola Amministrazione, ma è UN SISTEMA, nel quale interagiscono tutte le forze pubbliche e private, che possono essere “dormienti” in tempo di pace, ovvero avere altre funzioni, ma che in caso di emergenza assumono una funzione di protezione civile*



# Il Sistema Nazionale di Protezione Civile



***L'INSIEME DI MISURE D'INTERVENTO  
CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA***

# SALA OPERATIVA NAZIONALE



# CHI FA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE



**Primo Simbolo Internazionale (1977)**



**Simbolo del Dipartimento di Protezione Civile (1982)**



**Simbolo del Ministero dell'Interno (1994)**



**Simbolo internazionale universalmente riconosciuto**







AERONAUTICA  
MILITARE



MARINA  
MILITARE



CORPO FORESTALE  
DELLO STATO



CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE  
G.N.O.T.  
G.N.V.  
G.N.D.C.I.  
G.N.D.R.C.I.E.



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA



CROCE ROSSA  
ITALIANA



SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE



CORPO NAZIONALE  
SOCCORSO ALPINO



VOLONTARIATO



SERVIZI TECNICI  
NAZIONALI



# CHI FA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE ?

*Legge 225 – 1992 – art. 11 - Strutture operative nazionali del servizio*

- VIGILI DEL FUOCO
- ESERCITO ITALIANO
- ARMA DEI CARABINIERI
- POLIZIA DI STATO
- GUARDIA DI FINANZA
- AERONAUTICA MILITARE
- MARINA MILITARE
- CORPO FORESTALE DELLO STATO
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
- ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
- **CROCE ROSSA ITALIANA**
- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E CAI
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- SERVIZI TECNICI NAZIONALI

# CHI FA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE ?

*Legge 225 – 1992 – art. 6 - Soggetti competenti*

**L'art. 6 precisa che i soggetti competenti (amministrazioni dello Stato, Regioni, province, comuni e comunità montane) provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, all'attuazione delle attività di protezione civile, con il concorso di enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.**

# **CHE COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE ?**

**Le attività di Protezione Civile sono:**

(art. 3 Legge n° 225/92)



- **Previsione dei rischi**
- **Prevenzione dei rischi**
- **Soccorso alle popolazioni sinistrate**
- **Superamento dell'emergenza**

# La previsione

La previsione è l'insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

L'insieme delle misure atte ad informare con congruo anticipo le autorità competenti e la popolazione dell'avverarsi dell'evento catastrofico.

Sono misure preventive ad esempio l'attività del Servizio Meteorologico Nazionale e la predisposizione di una rete di monitoraggio tellurico.



# La prevenzione

La prevenzione è l'insieme delle misure atte ad evitare o a ridurre al minimo (neutralizzare) un pericolo potenziale. Sono attività preventive il rifacimento di argini, la pulizia del letto dei torrenti e le esercitazioni di PC.





# Il soccorso

Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di primaria assistenza alle popolazioni colpite da qualsiasi evento calamitoso.



# Il superamento dell'emergenza

Le attività di superamento dell'emergenza consistono unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.







**RIDATECI**

**LE ALI...**

**...TORNEREMO**

**A VOLARE**





# CROCE ROSSA ITALIANA



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI



### REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA COMUNE DI L'AQUILA

DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO  
PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE

Ing. RAFFAELE DE COL

DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. GIANFRANCO C. SFORZA

DIRETTORE DEI LAVORI

Ing.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geo.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO BASE DI TRENTO ODDO NELLA SEZIONE (P)  
TEL. 0462 800040 - FAX 0462 800044





**Prevedere significa  
determinare il possibile rischio**



## **Determinare il rischio permette di definire lo scenario**


**Scenario** : Descrizione degli effetti causati da un evento massimo atteso alle persone o alle cose.






**3**

**Conoscere lo scenario  
permette di pianificare gli  
interventi e quindi prevenire i rischi.**



**DETERMINARE IL RISCHIO**

**DEFINIRE LO SCENARIO**



**PREVENIRE IL RISCHIO**

**Gli eventi calamitosi sono emergenze e vengono classificate  
dall'articolo 2 della Legge n. 225/92 in tre tipologie:**

**eventi di tipo**

**A**

**eventi di tipo**

**B**

**eventi di tipo**

**C**

## **Gli eventi di tipo “A”**

**Negli eventi classificati di tipo “A” viene richiesto l'intervento di una sola componente di soccorso che interviene per compiti di istituto cioè non essendovi attività di coordinamento delle autorità di Protezione Civile, questi vanno affrontati ordinariamente.**

**Esempio:**

**I Vigili del Fuoco che intervengono ordinariamente per contenere un riversamento di sostanze tossiche.**

**La Forestale che interviene ordinariamente per contrastare un incendio boschivo.**

**La Polizia Stradale che interviene per rivelare un incidente in autostrada**

**La Croce Rossa che ordinariamente interviene per soccorrere i feriti di una collisione**

## **Gli eventi di tipo “B”**

**Negli eventi di tipo “B” viene quasi sempre richiesto l'intervento coordinato ma sempre in via ordinaria di più strutture operative.**

**Esempio:**

**Crollo di un ponte: (VV.FF. – ANAS – POLSTRADA – CRI)**

**Rilascio sostanze tossiche: (VV.FF. – ASL – CRI)**

**Frana/Smottamento: (VV.FF. – ANAS – PREFETTURA)**

**In questi casi i sindaci dei Comuni interessati dall'evento adotteranno interventi concordati, comunicando al Prefetto la situazione. Questo, se ve ne fosse la necessità potrà disporre l'invio di ulteriori uomini e mezzi.**

## **Gli eventi di tipo “C”**

**Negli eventi di tipo “C” si parla di **catastrofe**, cioè terremoti, esondazioni, inondazioni, collasso invasi, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni.**

**Viene sempre richiesta l'attivazione degli organi centrali dello stato e le operazioni di soccorso vengono coordinate dal Dipartimento di Protezione Civile che attiva tutte le strutture operative Nazionali.**



# **TIPOLOGIA EMERGENZA** (L. 225/92 – Metodo "Augustus")

## **LIVELLO NAZIONALE**

### **Emergenza Interregionale (tipo C)**

Gestione Colonna  
Mobile regionale

Emergenza su  
ordine del  
Dipartimento P.C.  
per eventi  
calamitosi nazionali  
ed internazionali:  
terremoti, alluvioni,  
ecc.

## **LIVELLO REGIONALE – PROVINCIALE - COMUNALE**

### **Emergenza Localizzata (tipo A)**

Esondazioni

Ricerca persone

Incendio boschivo

Evento atmosferico di  
lieve entità

### **Emergenza Generalizzata (tipo B)**

Alluvioni

Incidenti autostradali

Evento atmosferico  
d'ampia entità

Altri eventi calamitosi  
interessanti tutta la  
nostra provincia o  
regione


# COME ORGANIZZARSI?

L'attuale metodo utilizzato in Italia per Coordinare una situazione di Emergenza si chiama "AUGUSTUS" che prende il nome dall'imperatore Romano Ottaviano Augusto che oltre 2000 anni fa, aveva già una visione del mondo unitaria, fra il percorso della natura e la gestione pubblica, cogliendo pienamente il moderno concetto di unitarietà, pianificazione e flessibilità.

Il metodo "AUGUSTUS" è un metodo di gestione delle emergenze che permette di dare le giuste priorità e una risposta coordinata, rapida e selettiva in termini di uomini e mezzi.

All'interno degli organi di coordinamento siedono 14 funzioni di supporto.


# Funzioni di supporto attivate



**F.1** Tecnica e di pianificazione




**F.2** Sanità  
Assistenza Sociale e Veterinaria



**F.3** Mass-media e informazione



**F.4** Volontariato




**F.5** Materiali e mezzi



**F.6** Trasporti e Circolazione, viabilità



**F.7** Telecomunicazioni




**F.8** Servizi Essenziali



**F.9** Censimento danni a persone e cose




**F.10** Strutture Operative




**F.11** Enti Locali



**F.12** Materiali pericolosi



**F.13** Assistenza alla popolazione



**F.14** Coordinamento Centri Operativi



**F.15** Beni Culturali

# ORGANI DI COORDINAMENTO

## **DI.Coma.C. (DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO)**

E' l'organo di coordinamento delle strutture di P.C. a livello nazionale in loco a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza

## **C.O.R. (CENTRO OPERATIVO REGIONALE)**

E' il massimo organo di coordinamento delle attività di P.C. a livello regionale. Coordina e gestisce gli interventi della Colonna mobile regionale.

## **C.C.S. (CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI)**

Gestisce gli interventi a livello Provinciale, prende in salita tutti i bisogni, inoltra al DPC le richieste e successivamente ridistribuisce le risorse ai C.O.M.

E' composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. (V.V.FF. – Forze Armate, Forze dell'Ordine, Volontariato, Bonifica, C.F.S., Telecomunicazioni, Tecnica e Pianificazione, ecc.)


## **C.O.M. (CENTRO OPERATIVO MISTO)**

Opera sul territorio di più comuni in supporto all'attività dei sindaci, Vi risiedono le 14 funzioni di supporto.


## **C.O.C. – C.O.I. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE/INTERCOMUNALE)**

Presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei Soccorsi e dell'assistenza della popolazione del Comune.

# ORGANI DI COORDINAMENTO



# ORGANI DI COORDINAMENTO





# RIFERIMENTI NORMATIVI



# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 996 del 8 Dicembre 1970**

E' considerata la prima legge che riporta nel titolo il termine "protezione civile".

Sul piano formale ciò non corrisponde al vero. In effetti già un vecchissimo DPCM del 1956 si occupava - anche nel titolo- di costituire un Comitato Interministeriale per la protezione civile.

La 996 del 1970, di cui fu relatore Giuseppe Zamberletti, è però certamente la prima legge in cui il legislatore parla compiutamente dell'esigenza di garantire una attività generale di tutela della popolazione dai diversi tipi di rischio.

In precedenza, si erano registrati solo saltuari tentativi di produrre una legge sulla difesa civile, ma la situazione politica complessa dell'epoca aveva impedito ai disegni di legge di traguardare felicemente l'arrivo con la promulgazione.

alluvione Firenze 1966

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## D.P.R. n° 66 del 6 Febbraio 1981

E' questa una delle norme più significative nel repertorio legislativo della protezione civile.

All'indomani del [terremoto della Campania - Basilicata del 23 novembre 1980](#) e delle polemiche che seguirono intorno all'organizzazione dei primi soccorsi, il **Governo nazionale dovette riconoscere l'assenza in Italia di una norma specifica che disciplinasse compiutamente il settore dal punto di vista delle competenze e delle azioni da compiere in emergenza.**

In particolare il legislatore poté rendersi conto che l'unica normativa di protezione civile allora in vigore, la Legge 8 dicembre 1970 n. 996, rinviava la disciplina di dettaglio a un regolamento di esecuzione da emanarsi con DPR entro un anno dall'approvazione della legge stessa.

Ed erano già passati 11 anni!

terremoto Irpinia 1980



# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **D.P.C.M. del 14 Settembre 1984**

### ***Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile***

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## Legge n° 183 del 1989

La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, a fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di **programmazione e pianificazione** degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

alluvione Valtellina 1987

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 142 del 8 Giugno 1990**

***Ordinamento delle autonomie locali***

***La legge detta i principi dell'ordinamento  
delle province e dei comuni e ne  
determina le funzioni***



# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 266 del 11 Agosto 1991**

### ***Legge quadro sul volontariato***

***Art. 4 “Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato”***

***“Obbligo alle Organizzazioni di Volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima***

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992**

### ***Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile***

**Legge che inquadra la Protezione Civile come sistema di tanti attori, dove ogni attore deve prevenire e prevedere.**

**La legge affida le competenze ai vari attori.**

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992**

**Art. 1: il sistema di P.C. è composto dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ....**

**... dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale...**

**Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.**

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992**

### **COMPETENZE DEL SINDACO (art. 15)**

Il sindaco è **AUTORITA'** comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Circolare n° 01768 U.L. del 16 Novembre 1994**

**Istituzione dell'elenco delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.**

**Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.**

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**D.L. n° 112 del 31 Marzo 1998**

**DECRETO BASSANINI**

## **Modifica titolo V della Costituzione**

***Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n°59 del 15 Marzo 1997***

# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **D.L. n° 112 del 31 Marzo 1998**

### **DECRETO BASSANINI**

#### **I compiti conferiti allo Stato:**

- Indirizzo
- promozione
- coordinamento

#### **I compiti conferiti alla Regione:**

- attuazione di interventi urgenti in caso di crisi o al manifestarsi di eventi di tipo “B” avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- indirizzi per la pianificazione comunale e provinciale

#### **I compiti conferiti alla Provincia:**

- Previsione e prevenzione in ambito provinciale
- Pianificazione provinciale
- vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali dei servizi essenziali da attivare in caso di emergenza

#### **I compiti conferiti al Comune:**

- attività di previsione dei rischi
- predisposizione dei piani comunali
- attivazione dei primi soccorsi

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## Legge n° 267 del 1998

### ***Nuova perimetrazione aree a rischio elevato***

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

- 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
- 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
- 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
- 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

frana di Sarno e Quindici 1998



# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

## **Legge n° 365 del 2000**

***Vincoli alla ricostruzione in aree a rischio***

frana di Soverato 2000



# **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**O.M. 3274 del 2003**

***Nuova classificazione sismica (art. 1)***

Criteri per l'individuazione delle zone sismiche

Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici

Norme tecniche per progetto sismico dei ponti

Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni

Terremoto Molise 2001-2002



# RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.P.R. n° 613 del 1994 - Articolo 10** (Legge n° 363 del 1984 - Articolo 11)

## **Precettazione del personale impiegato in attività di Protezione Civile**

**Art. 10 – Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica**

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, **autorizzate dal Dipartimento della protezione civile**, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, **relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire**, per un periodo **non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno**:

**a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;**

**b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;**

**c) la copertura assicurativa** secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. **Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica**, **autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile**, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano **per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno**.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore

# RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.P.R. n° 194 del 2001 - Articolo 9**

## ***Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile***

Art. 9 – Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Modificati i giorni massimi di impiego a **180 nell'arco dell' anno e 60 gg. continuativi**

Applicazioni dei benefici economici anche ai **lavoratori autonomi**, viene corrisposto un rimborso per mancato guadagno calcolato sul reddito dichiarato nell' anno precedente (limite max. £. 200.000 lorde giornaliere)

# Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

Art. 8.

## *Disposizioni in materia di protezione civile*

per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente:

*5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi.*

*5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.*

*5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e'*

# **RIFERIMENTI REGIONALI**

**Legge regionale n°58 del 27 Novembre 1984**

## **Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile**

**Segue modifica: Legge regionale n°17 del 16 aprile 1998**

1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione Nazionale della protezione civile,



# DELIBERE E ORDINANZE COMMISSARIALI CROCE ROSSA ITALIANA

- ~~ORDINANZA COMMISSARIALE n°4653 del 10 Aprile 1986~~  
—
- ~~ORDINANZA COMMISSARIALE n°3529 del 28 Gennaio 1997~~  
—
- ~~DELIBERA n°63 del 1 Luglio 1999~~  
—
- ~~DELIBERA n°104 del 21 Dicembre 1999~~  
—
- ~~DELIBERA n° 39 del 29 Aprile 2006~~
- **DELIBERA n° 387 del 22 Luglio 2010**
- **Piani di Protezione Civile a livello regionale e provinciale**
- **Protocollo d'intesa con il Dipartimento di Protezione Civile**

# DOMANDE ?





**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Comitato Regionale Veneto*

**SETTORE EMERGENZA**

SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE

# LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

*Corso per soccorritori/operatori CRI in Protezione Civile - 1° livello*



**Istruttori Nazionali di Protezione Civile CRI**

# COMPETENZE DELLA REGIONE VENETO

## (D. Lgs. 112/98)

- Predisposizione di programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
- Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi di cui all'art.2 comma b L. 225/92;
- Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza;
- Interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
- Spegnimento incendi boschivi;
- Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità;
- Interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **FINALITA'**

Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché tutelare la vita e i beni dei cittadini, (...) individua le modalità di partecipazione della Regione Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale di protezione civile, anche mediante il concorso delle Province, dei Comuni (...) in attuazione alla L. 225/92 (...)

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **OBIETTIVI**

Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta Regionale in funzione dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale ed antropica
- b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi in emergenza
- c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita
- d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile



**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Unità di progetto di protezione civile**

la Giunta Regionale definisce la Struttura Regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile

#### **Nuova organizzazione dell'Unità di progetto**

- grandi eventi
- formazione, mezzi, rapporti con gli enti istituzionali
- volontariato
- sala operativa COREM
- pianificazione e stato di crisi

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Centro di Coordinamento Regionale in emergenza (Co.R.Em.)** opera alle dipendenze della Struttura regionale di protezione civile.


Il Co.R.Em. assicura l'acquisizione e aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e riduzione dei rischi, i collegamenti (telefonici, radio, et.) in emergenza e l'acquisizione di strumenti, anche informatici, utili alla gestione delle emergenze.

**N. VERDE PER LE EMERGENZE**

**800 990 009**

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
modificata con L.R. 16.04.98 N. 17  
(Disciplina degli interventi regionali in materia di  
protezione civile)

## **ORGANIZZAZIONE REGIONALE**



# SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONE DI ALLERTA:

CODICE AREA	NOME AREA	
Vene-A	Bacino dell'Alto Piave	
Vene-B	Bacino dell'Alto Brenta-Bacchiglione	
Vene-C	Adige-Garda e Monti Lessini	
Vene-D	Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige	
Vene-E	Bacino del Basso Brenta-Bacchiglione	
Vene-F	Bacini del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna	
Vene-G	Bacini veneti del Livenza, Lemene e Tagliamento	

# CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (C.F.D.)

Le attività del Centro sono svolte da ARPAV  
(Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e protezione Ambientale del Veneto)  
presso la sede di Venezia-Marghera, in sintonia e  
raccordo con la Struttura regionale di protezione civile.

# CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (C.F.D.)

## **COMPITI**

Effettua previsioni e valutazioni del rischio idraulico e idrogeologico, con emissione di messaggi di allerta destinati alle componenti operative del Sistema di protezione civile.

## **OBIETTIVO**

essere pronti ad intervenire in caso di calamità



**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Organo consultivo della Regione

- a) Fornisce pareri in ordine alla predisposizione di programmi regionali di previsione e prevenzione
- b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato di programmi ed attività degli enti operanti in materia di protezione civile

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI**

### ***PROVINCE***

- Provvedere alla rilevazione, raccolta, elaborazione dati interessanti la protezione civile
- Collaborare con la Regione all'organizzazione di corsi per la formazione di una moderna coscienza di protezione civile
- Eseguire studi ed elaborare piani di intervento in rapporto alle diverse aree di rischio
- Proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali di intervento
- Organizzazione servizi ordinari e straordinari di pronto intervento a disposizione dell'organizzazione di Protezione Civile

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI**

### ***COMUNI***

- Redigere carta del proprio territorio con indicazioni aree esposte a rischi ed aree utilizzabili in caso d'emergenza
- Predisporre Piani Comunali di pronto intervento e soccorso, secondo i rischi del territorio
- Organizzare i propri servizi nonché quelli di emergenza

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

**INOLTRE L.R. N. 58/84:**

Delinea le possibili attività di prevenzione quali studi e piani di intervento, acquisto e custodia di materiali, contributi agli enti locali e alle associazioni di volontariato

Stabilisce le attività di soccorso e ripristino definendo l'organizzazione degli interventi e i lavori di pronto intervento

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **VOLONTARIATO**



**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **VOLONTARIATO**

### ***FINALITA' E REQUISITI***

Fanno parte del Volontariato di Protezione Civile le  
Organizzazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano  
gratuitamente la propria opera nelle attività di protezione civile,  
secondo le direttive e con il coordinamento delle autorità  
competenti.

**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **VOLONTARIATO**

### ***ALBO DEI GRUPPI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE***

L'albo raccoglie le organizzazioni di P.C. (Gruppi Comunali e Associazioni) che rispondono ai requisiti di:

- effettiva solidità
- affidabilità organizzativa
- capacità operativa e logistica
- reperibilità
- rapporti formalizzati con Regione o enti locali di riferimento
- partecipazione a corsi di formazione qualificati



**LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58**  
**modificata con L.R. 16.04.98 N. 17**  
**(Disciplina degli interventi regionali in materia di**  
**protezione civile)**

## **VOLONTARIATO**

### ***PERCHE' ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE***

- valorizzazione volontariato di P.C.
- finanziamento programmi e attività di formazione in materia di P.C.
- finanziamento attività dei volontari nell'ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di P.C.
- applicazione benefici di legge previsti dal D.P.R. 194/01

**LA CRI NON PUÒ ESSERE ISCRITTA IN TALE ALBO**  
**in quanto Ente di diritto pubblico e struttura operativa della**  
**Protezione Civile**

# CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LONGARONE (BL)

Sorto nel 1994 a Longarone (BL) anche grazie all'impegno della Regione Veneto, il Centro si occupa di:

- **previsione**
- **prevenzione**
- **formazione**

in materia di protezione civile

# CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LONGARONE (BL)

## ***Centro Studi***

organizza convegni, conferenze, seminari, mostre, etc. a tema la previsione e la prevenzione

## ***Centro formazione***

organizza corsi di formazione, qualifica ed aggiornamento per personale impegnato nella protezione civile nonché per i volontari.


## ***Centro documentazione***

gestisce una biblioteca che raccoglie documentazione relativa al settore previsione e prevenzione in materia di protezione civile

# AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (DISTRETTI) (L.R. 11/01)



BL - n. 9  
TV - n. 5  
VI - n. 10  
VE - n. 7  
PD - n. 13  
VR - n. 8  
RO - n. 6



# AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (DISTRETTI) (L.R. 11/01)

Suddivisione del territorio provinciale, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare, anche in collaborazione tra Comuni,  
le attività di prevenzione, emergenza, formazione volontariato e informazione alla popolazione

# NORMATIVA RELATIVA ALLA PIANIFICAZIONE

- **Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile**  
(D.G.R. del 10.03.2003 n. 573)
- **Linee guida per la predisposizione del piano provinciale di emergenza**  
(D.G.R. del 01.02.2002 n. 144)
- **Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile**  
(D.G.R. Del 17.06.2008 n. 1575) hanno lo scopo di consentire un ampio scambio informativo tra gli Enti del Sistema Regionale di protezione civile

**La Regione Veneto sostiene e incentiva i Comuni per la realizzazione dei Piani Comunali di protezione civile**

***“Ottimo è quel maestro che, poco insegnando,  
fa nascere nell’allievo una voglia grande d’imparare”  
(ARTURO GRAF)***



# DOMANDE ?





BOCE ROSSA  
ITALIANA

Grazie per l'attenzione

[salaoperativa.criveneto@gmail.com](mailto:salaoperativa.criveneto@gmail.com)